

LE DOMANDE DEL QUESTIONARIO: MAGGIORI INFORMAZIONI

SCHEDA INDIVIDUALE

1 Notizie anagrafiche e stato civile

Domanda 1.1 Relazione di parentela o di convivenza con la persona di riferimento

- I figli vanno classificati come tali se riconosciuti dalla persona di riferimento e/o dal coniuge/unito civilmente/convivente.
- I parenti del solo coniuge/unito civilmente/convivente della persona di riferimento devono selezionare la risposta relativa alla corrispondente relazione di parentela, anche se il coniuge/unito civilmente/convivente della persona di riferimento è deceduto o non vive nell'alloggio (o non lo utilizza nel corso dell'anno).
- I parenti della persona di riferimento e/o del coniuge/convivente non menzionati tra le risposte (zio della persona di riferimento o del coniuge/convivente, cugino della persona di riferimento o del coniuge/convivente, ecc.), devono selezionare "Altro parente della persona di riferimento e/o del coniuge/unito civilmente/convivente con la persona di riferimento".
- Le persone che non hanno legami di parentela con la persona di riferimento o con il coniuge/unito civilmente/convivente, devono selezionare "Altra persona senza legami di coppia, parentela o affinità", ad esempio il personale di servizio (domestici, collaboratori familiari) che vive nell'alloggio (o lo utilizza nel corso dell'anno).

MOD. 4 Convivente della persona di riferimento (unione consensuale)

La persona che convive in coppia con la persona di riferimento, sia nel caso di coppia formata da persone di sesso diverso, sia nel caso di coppia formata da persone dello stesso sesso (non unite civilmente ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n.76 art. 1 commi 1-35).

MOD. 5 Figlio/a di [NOME COGNOME] e del coniuge/unito civilmente/convivente

I figli vanno classificati in questa modalità ("Figlio/a della persona di riferimento e del coniuge/unito civilmente/convivente") se entrambi i genitori vivono nell'alloggio (o lo utilizzano nel corso dell'anno).

Domanda 1.2 La convivenza è stata registrata in Comune (ai sensi della Legge n.76 del 20 maggio 2016, art. 1 commi 36-65, che disciplina le convivenze di fatto)?

Secondo la Legge 20 maggio 2016 n.76 (Art. 1 commi 36 e 37) per "conviventi di fatto" si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. Per l'accertamento della stabile convivenza, e dunque per la registrazione, si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Domanda 1.6 Stato civile

MOD. 2 Coniugato/a

Sono comprese le persone coniugate che vivono in una situazione di lontananza dal coniuge per motivi contingenti o di necessità.

MOD. 3 Separato/a di fatto

Persone coniugate che vivono uno stato di crisi della coppia sia occupando alloggi diversi sia condividendo lo stesso alloggio.

MOD. 5 Divorziato/a

Persone già coniugate che hanno ottenuto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della Legge 1° dicembre 1970, n. 898.

2 Cittadinanza

Domanda 2.1 Qual è la Sua cittadinanza?

MOD. 2 Straniera

Le persone straniere con più cittadinanze devono specificare un solo stato estero di cittadinanza, secondo il seguente ordine di precedenza: a) Paesi appartenenti all'Unione Europea, b) altri Paesi. Nel caso di cittadinanze multiple all'interno del gruppo a) oppure del gruppo b), deve essere specificato un solo stato estero a scelta.

I minori che nascono in Italia da genitori di cittadinanza straniera non possono essere considerati cittadini italiani, salvo i casi in cui lo Stato italiano, ai sensi della Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, Art. 1 comma 1°, lett. B, riconosce loro espressamente la cittadinanza italiana.

MOD. 3 Apolide

Tra gli apolidi rientrano anche le persone la cui situazione relativa alla cittadinanza non sia stata chiarita a seguito di dissoluzione, separazione o unificazione di Stati.

Domanda 2.2 Ha la cittadinanza italiana dalla nascita?

Deve selezionare "Sì" chi è cittadino italiano dalla nascita, anche se nato all'estero.

Deve selezionare "No":

- chi è diventato cittadino italiano in seguito a specifica istanza e al conseguente atto di conferimento da parte dell'autorità competente;
- chi ha acquisito la cittadinanza italiana in seguito a matrimonio o unione civile, naturalizzazione

ordinaria o straordinaria, nascita in Italia e residenza legale ininterrotta fino al 18° anno di età;

- chi è diventato cittadino italiano per acquisizione "automatica" della cittadinanza, ad esempio:
 - a) il minore che abbia acquisito la cittadinanza italiana perché adottato da un cittadino italiano o per riconoscimento di maternità o paternità (o dichiarazione giudiziale della filiazione) da parte del genitore italiano;
 - b) il figlio minore convivente di chi abbia acquisito la cittadinanza italiana.

3 Dimora

Domanda 3.1 Nel corso dell'anno per quale motivo utilizza questo alloggio?

MOD. 3 Lo utilizza per motivi di lavoro o di formazione professionale

Devono selezionare "Lo utilizza per motivi di lavoro o di formazione professionale" anche i membri delle Forze Armate che utilizzano l'alloggio per motivi di servizio.

MOD. 4 Torna in questo alloggio per stare con la sua famiglia

Devono selezionare "Torna in questo alloggio per stare con la sua famiglia" anche i figli di coppie separate/divorziate che vivono nell'alloggio dell'altro genitore tornando periodicamente in questo alloggio.

4 Istruzione e formazione

Domanda 4.2 Qual è il titolo di studio più elevato che ha conseguito tra quelli elencati?

I titoli di studio elencati sono quelli conseguiti nell'ambito del sistema scolastico italiano.

- I bambini di 9 anni o più che frequentano la scuola primaria devono selezionare "Nessun titolo di studio, ma so leggere e scrivere".
- Le persone (in particolare i **cittadini stranieri**) che hanno conseguito il titolo di studio più elevato **all'estero** devono selezionare la risposta relativa al titolo corrispondente in Italia.
- I cittadini stranieri che non hanno conseguito alcun titolo di studio devono scegliere fra "Nessun titolo di studio e non so leggere o scrivere" e "Nessun titolo di studio, ma so leggere e scrivere" **facendo riferimento alla propria lingua madre**.

MOD. 3 Licenza elementare / Attestato di valutazione finale

Comprende anche coloro che sono in possesso di un certificato rilasciato dopo un corso di scuola popolare di livello equivalente alla licenza elementare.

MOD. 4 Licenza media (dal 2007 denominata "Diploma di Istruzione secondaria di I grado") o avviamento professionale (conseguito non oltre il 1965)

Rientrano in questa categoria anche coloro che:

- hanno conseguito il Compimento inferiore/medio di Conservatorio musicale o di Accademia Nazionale di Danza (2-3 anni), che corrisponde ai titoli intermedi conseguiti presso i Conservatori di Musica e l'Accademia Nazionale di Danza prima della riforma del 1999 (Legge n.508/99);
- sono in possesso del diploma finale di Conservatorio musicale o di Danzatore ma non del diploma di scuola secondaria superiore.

MOD. 5 Diploma di qualifica professionale di scuola secondaria superiore (di II grado) di 2-3 anni che non permette l'iscrizione all'Università

Titolo conseguito presso l'Istituto professionale o la Scuola magistrale o l'Istituto d'arte, al termine di un ciclo di studi secondari superiori di durata inferiore a 4 anni (corso di 2-3 anni) che non permette l'iscrizione ad un corso di studi universitario.

MOD. 6 Attestato leFP di qualifica professionale triennale (operatore) / Diploma professionale leFP di tecnico (quarto anno) (dal 2005)

Titolo conseguito al termine dei percorsi triennali/quadriennali di istruzione e formazione (leFP). Gli leFP (riforma degli studi secondari superiori di II grado nell'anno scolastico 2010/2011) sono percorsi di istruzione e formazione professionale gestiti dai sistemi regionali. Rilasciano qualifiche triennali o diplomi quadriennali. Per accedervi è necessario aver conseguito la "Licenza media / Diploma di istruzione secondaria di I grado".

Questi corsi sostituiscono completamente i corsi di scuola secondaria di secondo grado di 3 anni che rilasciavano un diploma di qualifica professionale non più attivati dall'anno scolastico 2010/2011.

MOD. 7 Diploma di maturità / Diploma di istruzione secondaria superiore (di II grado) di 4-5 anni che permette l'iscrizione all'Università

Titolo conseguito presso il Liceo, l'Istituto professionale, la Scuola magistrale, l'Istituto d'arte, l'Istituto tecnico o l'Istituto magistrale, al termine di un ciclo di studi secondari superiori della durata di 4 o 5 anni (detto anche diploma di maturità) che permette l'iscrizione ad

un corso di studi universitario. È compreso anche il diploma conseguito dopo la frequenza dell'anno integrativo (per es. dopo il 5° anno dell'Istituto magistrale) o del secondo ciclo di studi secondari (per es. dopo il 4° e 5° anno dell'Istituto professionale).

MOD. 8 Certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS (dal 2000)

Titolo rilasciato alla fine dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTs), cioè corsi regionali di livello post-secondario generalmente della durata di 1 anno. Si accede dopo il conseguimento di un diploma di maturità/diploma di scuola secondaria di II grado (di 4-5 anni) o del diploma professionale di tecnico, conseguito a conclusione di percorsi quadriennali di formazione professionale (gli leFP IV anno). In rari casi può accedere anche chi non è in possesso di un diploma di 4-5 anni, tramite accertamento di competenze.

MOD. 9 Diploma di tecnico superiore ITS (corsi biennali o triennali) (dal 2013)

Titolo rilasciato dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS). I corsi ITS sono attivi dal 2011 e durano generalmente 2 anni (estendibili a 3). Vi si accede dopo il conseguimento di un diploma di maturità o di scuola secondaria di II grado (di 5 anni).

MOD. 10 Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, Arte Drammatica, ISIA, Conservatorio (vecchio ordinamento)

Si fa riferimento ai corsi attivati prima dell'istituzione dei corsi di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e comprende:

- diploma finale conseguito presso Accademia di Belle Arti, Accademia Nazionale di Arte Drammatica, Accademia Nazionale di Danza, Conservatori di Musica, Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) - corsi del vecchio ordinamento, precedente la riforma del settore AFAM (Legge n.508/99).

Coloro i quali non abbiano conseguito anche il diploma di scuola secondaria superiore dovranno selezionare "Licenza media (dal 2007 denominata "Diploma di istruzione secondaria di I grado") o avviamento professionale (conseguito non oltre il 1965)".

Coloro i quali avessero frequentato anche il corso integrativo post-diploma dovranno selezionare "Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) di I livello";

- diploma conseguito presso la Scuola per Interpreti e Traduttori prima della Legge n.697/86. Coloro che hanno conseguito il titolo dopo la riforma (Legge n.697/86), con titolo rilasciato dalla Scuola superiore per mediatori linguistici, dovranno selezio-

nare “Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio ordinamento (incluse le scuole dirette a fini speciali o parauniversitarie)”.

MOD. 11 Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio ordinamento (incluse le scuole dirette a fini speciali o parauniversitarie)

Titolo rilasciato al termine di un corso di diploma universitario e dalle scuole dirette a fini speciali. Si consegue dopo un corso di studi di durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 3 (diploma di statistica, di vigilanza alle scuole elementari, diploma ISEF del vecchio ordinamento, diploma di paleografia e filologia musicale, ecc.). Sono inclusi i titoli rilasciati dalla Scuola superiore per mediatori linguistici istituita dopo la riforma (Legge n.697/86).

MOD. 12 Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) di I livello

Si fa riferimento ai corsi attivati dopo la riforma del settore AFAM (Legge n.508/99), cui si accede dopo il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Comprende il diploma accademico conseguito presso l'Accademia di Belle Arti, l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, l'Accademia Nazionale di Danza, il Conservatorio di Musica e l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) - corsi del nuovo ordinamento.

Corrispondono ai diplomi conseguiti al termine di corsi di durata triennale.

MOD. 13 Laurea triennale (di I livello) del nuovo ordinamento

A seguito della riforma dell'istruzione superiore, sono previsti due cicli consecutivi: Laurea e Laurea specialistica/Magistrale. Per conseguire la laurea triennale di I livello sono necessari 3 anni.

MOD. 14 Diploma accademico di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) di II livello

Si fa riferimento ai corsi attivati dopo la riforma del settore AFAM (Legge n.508/99), cui si accede di norma con il diploma accademico di I livello o con un diploma del vecchio ordinamento o con altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Al completamento si consegue il diploma accademico di II livello.

Comprende il diploma accademico conseguito presso l'Accademia di Belle Arti, l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, l'Accademia Nazionale di Danza, il Conservatorio di Musica e l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) - corsi del nuovo ordinamento.

Corrispondono ai diplomi conseguiti al termine di corsi di durata biennale.

MOD. 15 Laurea biennale specialistica/magistrale (di II livello) del nuovo ordinamento

Titolo conseguito al termine di un corso di studi universitari biennale. Per accedere è necessario essere in possesso della laurea triennale di I livello del nuovo ordinamento, del diploma universitario di durata triennale o del diploma accademico di I livello.

MOD. 16 Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento, Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico del nuovo ordinamento

- Laurea lunga del vecchio ordinamento: titolo di studio che si consegue dopo un corso di studi universitari di durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 6. Per accedere a tali corsi è necessario essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore (corso di 4-5 anni).
- Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico: titolo di studio che si consegue dopo un corso di studi universitari di durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 6. Per accedere a tali corsi è necessario essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore (corso di 4-5 anni).

MOD. 17 Dottorato di ricerca / Diploma accademico di formazione alla ricerca AFAM

Titolo conseguito successivamente alla laurea o al diploma AFAM (Laurea del vecchio ordinamento, Laurea specialistica o magistrale a ciclo unico del nuovo ordinamento, Laurea biennale specialistica di II livello del nuovo ordinamento e diploma AFAM di II livello), al termine di un corso di studi e di ricerca personale non inferiore ai 3 anni.

Non rientrano in questa categoria coloro che hanno conseguito altri titoli di studio post-laurea o post-diploma AFAM.

Domanda 4.5 A quale corso è iscritto/a?

MOD. 1 Scuola primaria (scuola elementare)

Corrisponde al primo livello dell'istruzione di base della durata di 5 anni.

MOD. 2 Scuola secondaria di I grado (scuola media)

Corrisponde al secondo livello dell'istruzione di base della durata triennale e rappresenta la conclusione del primo ciclo di istruzione. Comprende anche coloro che sono iscritti ad un corso pre-accademico di Conservatorio o Accademia di danza. Se contemporaneamente si sta frequentando un corso scolastico, bisogna indicare il corso scolastico e NON il corso pre-accademico.

MOD. 3 Percorso triennale o IV anno di istruzione e formazione professionale leFP

Comprende i corsi di istruzione e formazione professionale (leFP) di durata triennale/quadriennale, che sostituiscono completamente i corsi di scuola secondaria di secondo grado di 3 anni, che rilasciavano un diploma di qualifica professionale, non più attivi dall'anno scolastico 2010/2011 in seguito alla riforma degli studi secondari superiori di II grado.

MOD. 4 Scuola secondaria di II grado

Comprende il ciclo di studi secondari superiori della durata di 5 anni, al termine del quale si consegue il diploma di maturità che permette l'iscrizione ad un corso di studi universitari. Per l'ammissione ai corsi è necessaria la licenza di scuola media inferiore (o di avviamento professionale).

MOD. 5 Percorso di istruzione e formazione tecnica superiore IFTS

Comprende i corsi regionali di livello post-secondario, generalmente della durata di 1 anno. Di norma si accede dopo il conseguimento di un diploma di scuola secondaria di II grado (di 5 anni) o del diploma professionale di tecnico, conseguito a conclusione di percorsi quadriennali di formazione professionale (gli leFP IV anno). Rilasciano il Certificato di specializzazione tecnica superiore.

MOD. 6 Corso di tecnico superiore ITS

Comprende i corsi per tecnico superiore (ITS) di durata biennale (raramente estendibile a 3).

MOD. 7 Corso di Laurea di I livello; Master di I livello

Corso di studi universitari della durata di 3 anni (primo livello), al completamento del quale si consegue un diploma universitario o di laurea triennale nell'ambito del nuovo ordinamento delle università.

Comprende anche corsi di studio universitari della durata di 2/3 anni al completamento dei quali si consegue un diploma universitario o di laurea triennale (del vecchio ordinamento ormai ad esaurimento) e i corsi presso una Scuola diretta a fini speciali o una Scuola parauniversitaria. Infine, comprende i Corsi post-laurea di specializzazione, di perfezionamento o Master di I livello.

MOD. 8 Corso accademico di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) di I livello; Corso di specializzazione post-diploma accademico (compresi i Master di I livello)

Comprende i corsi accademici di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica della durata triennale (I livello), i corsi accademici del vecchio ordinamento e i Corsi post-diploma AFAM di specializzazione, di perfezionamento o Master di I livello.

MOD. 10 Corso di Laurea specialistica/magistrale biennale

Corso di studi universitari della durata di 2 anni (secondo livello), al termine del quale si consegue un diploma universitario di specializzazione. L'accesso è consentito solo dopo avere conseguito una laurea di primo livello di durata di 3 anni.

MOD. 11 Corso di Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico o di 4-6 anni; Master di II livello; Corso di specializzazione universitario post-laurea

Corso di studi universitari della durata di almeno 4 anni, al termine del quale si consegue una laurea. Comprende sia i corsi per il conseguimento della tradizionale laurea di vecchio ordinamento universitario, sia i corsi di laurea specialistica conseguita con il nuovo ordinamento. Per accedere a tali corsi è necessario essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore (corso di 4 o 5 anni).

Inoltre, sono compresi i Corsi post-laurea di specializzazione, di perfezionamento o Master di II livello.

MOD. 12 Dottorato di ricerca o Corso di Diploma accademico di formazione alla ricerca

Comprende i corsi universitari di dottorato di ricerca e i corsi per il conseguimento dei diplomi accademici di formazione alla ricerca AFAM.

Domanda 4.7 Nella settimana di riferimento ha frequentato un corso di formazione/aggiornamento professionale (gratuito o a pagamento)?

I corsi di formazione professionale (gratuiti o a pagamento) possono essere organizzati/finanziati da differenti soggetti (imprese, enti pubblici o privati) e riguardano varie attività quali: corsi di lingua, di informatica, parrucchieri, pasticciieri, ecc.

Domanda 5.1 Nella settimana di riferimento Lei era

MOD. 4 Percettore/trice di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente o percettore/trice di redditi da capitale

- **Percettore/trice di una o più pensioni per effetto di attività lavorativa precedente:** chi percepisce una o più pensioni di anzianità/vecchiaia o invalidità. Tali prestazioni vengono corrisposte per effetto dell'attività lavorativa svolta dalla persona protetta, al raggiungimento di determinati limiti di età anagrafica, di anzianità contributiva e in presenza di una ridotta capacità di lavoro. In questa categoria sono incluse anche le pensioni indennitarie

costituite da rendite per infortuni sul lavoro o malattie professionali. La caratteristica di queste pensioni è di indennizzare la persona per una menomazione, secondo il grado della stessa, o per morte (in tal caso la prestazione è erogata ai suoi superstiti) conseguente ad un evento accaduto nello svolgimento di un'attività lavorativa. Le pensioni indennitarie sono erogate solo in presenza di un periodo minimo di versamenti contributivi.

- **Percettore/trice di redditi da capitale:** chi riceve un reddito, una rendita o un guadagno derivante da proprietà, investimenti, interessi, affitti, *royalties*, ecc.

MOD. 7 In altra condizione

Chi si trova in una condizione diversa da quelle sopra elencate (ad es. pensionato per motivi diversi dall'attività lavorativa, titolare di pensione sociale, di pensione di invalidità civile, ecc.).